



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006

**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

AVG 14

PRESCRIZIONI TECNICHE PER ATTIVITÀ DI
STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME

“Stoccaggio di materie prime sfuse allo stato solido”

(riferimento: modulo C14)



STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME

(riferimento: modulo C14)

1 Ambito di applicazione

Sono autorizzabili in via generale gli **stoccaggi in sili, in box o in cumuli, di materie prime sfuse allo stato solido**, sono esclusi dalla presente autorizzazione i materiali che sono classificati con le seguenti frasi di pericolo: H340, H350, H360, H341, H351, H361, H300, H310, H330.

Rientrano nella presente autorizzazione in via generale anche le emissioni convogliate derivanti da operazioni manuali di carico delle materie prime polverulente direttamente alle macchine o in tramogge intermedie, assimilate al trasferimento del contenuto dei sili alle lavorazioni.

Non sono soggetti ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera i sili di materie prime di origine vegetale.

Sono inoltre comprese nella presente autorizzazione a carattere generale, senza obbligo di indicarle nei relativi allegati tecnici, le emissioni derivanti da occasionali attività di manutenzione degli impianti e delle strutture, come ad esempio saldatura, molatura, attività di ritocco delle superfici a scopo protettivo, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella B del TULP qualora gli effluenti siano convogliati in atmosfera.

2 Materie prime

Sono ammesse tutte le materie prime sfuse, purché le stesse si presentino allo stato solido particellato, pellettizzato, granulare, o comunque in formato funzionale all'impiego industriale a cui sono destinate e le cui emissioni siano costituite esclusivamente da polveri. Sono dunque escluse materie contenenti sostanze volatili.

3 Fasi lavorative

Le principali fasi lavorative dell'attività di *stoccaggio di materie prime in sili* sono:

- caricamento del silo, del box o formazione del cumulo;
- trasferimento del materiale;
- trasferimento del contenuto del silo alle lavorazioni con eventuale ritorno;
- scarico del silo
- movimentazione del materiale da box, o da cumuli con pala meccanica o altro tipo di attrezzatura similare .

4 Prescrizioni relative all'installazione ed all'esercizio degli impianti

4.1 Emissioni in atmosfera convogliate

Di seguito si riportano le prescrizioni specifiche relativamente alle emissioni convogliate derivanti dalle lavorazioni più significative relative all'attività di *stoccaggio di materie prime in sili*.

4.1.1 Caricamento dei sili, movimentazione del materiale

Più sili, ove possibile e compatibilmente con i materiali stoccati, devono essere messi in comunicazione fra loro prevedendo un unico punto di espulsione.

4.2 Emissioni in atmosfera in forma diffusa

Durante le lavorazioni nonché per lo stoccaggio e la movimentazione di eventuali materiali polverulenti devono essere adottate le migliori tecniche e tutte le altre possibili cautele atte a garantire il massimo contenimento delle emissioni in atmosfera in forma diffusa, esercendo gli impianti in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.



Inoltre, ove pertinenti, devono essere adottate le seguenti prescrizioni puntuali relative alle operazioni di gestione delle materie prime polverulente:

- lo scarico dei sili attraverso la bocca sottostante, deve avvenire ponendo la massima cura affinché sia ridotta al minimo l'altezza di caduta del materiale, anche mediante l'utilizzo di specifici dispositivi, quali ad esempio deflettori oscillanti o proboscidi telescopiche;
- in presenza di materiale particolarmente polverulento, l'area adibita allo scarico del silo deve essere opportunamente compartimentata, anche mediante elementi mobili;
- eventuali sversamenti o fuoriuscite accidentali di materiale polverulento in ambienti aperti, che possano originare emissioni diffuse, devono essere tempestivamente rimossi provvedendo qualora necessario ad una pulizia delle aree interessate;
- le lavorazioni con macchine utensili che producono scarti costituiti da materiale polverulento fine polvere devono essere effettuate in ambienti confinati; eventuali aperture dell'edificio (porte, finestre, ecc...) sono ammesse esclusivamente per consentire il normale ricambio dell'aria e non devono essere fonte di emissione diffusa; allo stesso modo anche eventuali ricambi d'aria mediante ventilazione forzata non devono essere finalizzati all'asporto e all'evacuazione di sostanze inquinanti prodotte durante le lavorazioni;
- le operazioni in ambiente esterno di movimentazione, carico e scarico di materiale che può generare polvere devono essere effettuate ponendo la massima cura affinché allo scarico sia ridotta al minimo l'altezza di caduta del materiale;
- una volta terminate le operazioni di cui al punto precedente, deve essere eseguita una tempestiva pulizia della zona interessata dai detriti;
- gli stoccaggi di sottoprodotti, scarti di lavorazione o di altro materiale polverulento devono essere opportunamente gestiti per evitare la dispersione di polveri; in particolare:
 - gli stoccaggi costituiti da materiale grossolano (corteccia, tranciati di varie dimensioni, cippato, trucioli, ghiaia sabbia e terra devono essere effettuati in sili, ovvero in appositi box o contenitori coperti e tamponati su almeno tre lati; è ammesso lo stoccaggio in cumuli purché protetti dalle azioni eoliche, ad esempio con barriere frangivento;
 - gli stoccaggi costituiti da materiale fine o polvere, devono essere effettuati in sili, ovvero in box o contenitori completamente chiusi, la cui eventuale apertura deve essere limitata alle sole fasi di scarico o travaso del materiale accumulato con mezzi meccanici, nel caso in cui per motivi urbanistici o prescrizioni antincendio non possano essere realizzate pareti fino a ridosso della copertura (tetto) l'altezza massima del cumulo non può in alcun caso superare l'altezza delle pareti laterali e in ogni caso devono essere adottate idonee misure per evitare che l'azione eolica che insistere sulla struttura possano disperdere il materiale polverulento nell'ambiente esterno;
- durante le operazioni di movimentazione di sottoprodotti, scarti di lavorazione o di altro materiale polverulento devono essere adottate le seguenti prescrizioni:
 - il conferimento del materiale per la formazione degli stoccaggi (siano essi in cumuli o in box) e il carico su sistemi di trasporto meccanico o su automezzi, deve avvenire ponendo la massima cura affinché allo scarico sia ridotta al minimo l'altezza di caduta del materiale; la medesima precauzione deve essere adottata per lo scarico dei sili di stoccaggio o di eventuali sistemi di trasporto di tipo meccanico, anche mediante l'utilizzo di specifici dispositivi, quali ad esempio proboscide flessibile o deflettori sulla bocca di uscita dei nastri trasportatori, sistemi automatici di regolazione dell'altezza di caduta;
 - i sistemi di trasporto di tipo meccanico (es. nastri trasportatori) devono essere adeguatamente protetti per evitare la dispersione del materiale trasportato; allo stesso modo il carico degli automezzi in uscita dallo stabilimento deve essere convenientemente coperto;



- i piazzali di manovra, la viabilità interna e le aree maggiormente soggette al transito di mezzi di trasporto devono essere adeguatamente pavimentati ed oggetto di periodica manutenzione e pulizia, con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi;
- eventuali sversamenti o fuoriuscite accidentali di materiale polverulento in ambienti aperti, che possano originare emissioni diffuse, devono essere tempestivamente rimossi provvedendo qualora necessario ad una pulizia delle aree interessate;
- eventuali operazioni di pulizia con aria compressa non possono avvenire in ambienti esterni;
- i sistemi di mitigazione e di contenimento delle emissioni diffuse devono essere mantenuti in continua efficienza.

5 Valori limite di emissione e sostanze oggetto di autonomo controllo

La progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere tali da garantire che tutte le emissioni convogliate presenti (ad esclusione di quelle derivanti da impianti di sicurezza ed emergenza), in ogni condizioni di funzionamento, rispettino i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, integrati con il seguente limite specifico per l'attività:

Limiti di emissione

Inquinante	Limite di emissione [mg/Nm ³]
Polveri totali (*)	10

(*) limitatamente ai sili di stoccaggio delle materie prime le cui emissioni convogliate derivano dalla sola fase di caricamento, ferme restando le prescrizioni generali relative alla modalità di effettuazione degli autonomi controlli, possono essere applicate le seguenti procedure specifiche, che tengono conto della breve durata e della saltuarietà delle operazioni di caricamento stesse:

- a) ciascun prelievo può essere costituito anche da un solo campionamento, purché comunque sia riferito a tutto il periodo di caricamento;
- b) i due prelievi devono essere eseguiti in occasione dei primi due carichi successivi alla data di messa a regime ed i relativi certificati di analisi devono essere trasmessi al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali - Ufficio autorizzazioni ambientali ed al comune territorialmente competente entro trenta giorni dall'effettuazione del secondo prelievo.